REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
Dipartimento Regionale Tecnico
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO DI TRAPANI

Codice fiscale 80012000826

(Applicazione del T.U. di Leggi 11/12/1933 n° 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici e del D. Lgs. 02/08/2007 n° 140)

Istanza del 31/03/2022 della Ditta Mannirà Tommaso Elio, tendente ad ottenere la licenza di attingimento di acqua dal Torrente Judeo, in località Judeo del Comune di Mazara del Vallo, al fine di invasarla nel vascone in t.b.insistente nello stesso fondo,

DECRETO PER LICENZA DI ATTINGIMENTO ACQUA

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Trapani;

- VISTA l'istanza presentata in data 31/03/2022, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 48812 con la quale la Ditta **Mannirà Tommaso Elio** ha chiesto la licenza di attingimento di acqua dal Torrente Judeo, in corrispondenza della p.lla 42 del F. di mappa 20 del Comune di Mazara del Vallo, al fine di invasarla del vascone in t.b. sito a cavallo delle p.lle 316 e 111 del F. di mappa n. 21 del suindicato Comune. Tale acqua dovrà essere utilizzata per l'irrigazione delle p.lle 112-317-316 (parte) e 111 (parte) del medesimo Comune per una superficie di Ha. 02.80.00 circa impiantati a vigneto e per un volume massimo di 2,800 mc/anno.

- VISTA l'istanza acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 30/04/2014 al n. 78659 con la quale la Ditta Maggio Caterina nata a Marsala il 16/06/1946 ed ivi residente nella C.da Digerbato n. 343 ha chiesto, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, la concessione trentennale per la derivazione e l'utilizzo di acqua dal Torrente Judeo, in località Judeo del Comune di Mazara del Vallo, al fine di invasarla nel vascone in argomento.

- VISTA l'istanza acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 07/06/2018 al n. 127351 con la quale la Ditta Mannirà Tommaso Elio ha chiesto la voltura della suindicata richiesta;

- VISTO l'art. 56 del T.U. 1775/1933 sulle acque e sugli impianti elettrici e ss.mm.ii.;

- VISTO l'art. 144 del D. Lgs. 152/2006, sostitutivo dell'art. 1 dellaa Legge 05/01/1994 n. 36, conil quale *"tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorchè non estratte da sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato"*;
- VISTA l'autorizzazione n. 9526 del 24/05/1988 inerente la realizzazione e l'esercizio del vascone in argomento;

-- VISTO il N.O. idraulico n. 25498 del 10/0/2014, ai sensi dell'art. 92 del R.D. n. 523 del 25/07/1904, relativo all'attraversamento aereo dell'ex alveo del Torrente Judeo onde consentire l'attingimento dell'acqua per uso irriguo dal nuovo tracciato del medesimo torrente;

- VISTI gli atti d'Ufficio dai quali risulta che il fondo da irrigare non ricade all'interno di alcuna struttura consortile;

- VISTA la nota pervenuta in data 31/05/2022 – prot. n. 80390 con la quale la Prefettura di Trapani ha comunicato che a carico della Ditta Mannirà Tommaso Elio non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

D E C R E T A

è concessa alla Ditta **Mannirà Tommaso Elio** , con espresso titolo di precarietà, salvo i diritti di terzi e senza alcun impegno da parte dell'Amministrazione, la licenza di attingimento di acqua dal Torrente Judeo, in località Judeo del Comune di Mazara del Vallo, al fine di invasarla nel vascone in t.b. sito a cavallo delle particelle 316 e 111 del F. di mappa n. 21 del Comune di Mazara del Vallo.

Tale acqua dovrà essere utilizzata per l'irrigazione delle p.lle 112-317-316 (parte) e 111 (parte) del medesimo Comune per una superficie di Ha. 02.80.00 circa impiantati a vigneto.

ARTICOLO 1 – QUANTITA' DELL'ACQUA

Nei limiti della disponibilità, la quantità di acqua da derivare è stabilita in 2.800 mc./annui da derivare nel periodo compreso dal mese di Novembre al successivo mese di Aprile corrispondenti ad una portata continua di l/s. 0,18.

ARTICOLO 2 – OBBLIGHI DELLA DITTA CONCESSIONARIA

La Ditta dovrà eseguire tutte le opere che in dipendenza dell'attingimento e in qualunque tempo si ravvisassero necessarie a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente.

Dovrà eseguire a proprie spese le opere necessarie per ristabilire la derivazione qualora il regime del corso d'acqua verrà modificato permanentemente per l'esecuzione di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse, dovrà altresì mantenere puliti i canali in guisa da non dare luogo a ristagni od acquitrini restituendo al corso d'acqua le colatizie.

E' in ogni tempo e ad esclusivo carico della Ditta la remissione di eventuali danni che in caso di piena o in dipendenza dell'impianto e delle opere che dovrà eseguire potranno derivare alle proprietà private intendendosi la Pubblica Amministrazione sollevata da qualsiasi molestia al riguardo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di abrogare la licenza di attingimento senza alcun indennizzo quando a suo giudizio insindacabile ciò sia ritenuto necessario.

Il concessionario è tenuto a lasciare defluire, senza indennizzo alcuno, la portata che l'Autorità competente eventualmente riterrà necessaria per garantire il minimo deflusso costante vitale, ai sensi dell'art. 3, lettera i, della Legge 18/05/1989 n. 183.

Il concessionario è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio entro il 31 dicembre di ogni anno, il volume di acqua derivato risultante dallo strumento di misura e controllo marca Maddalena matricola 1746005974 già installato e sigillato a cura di questo Ufficio, significando che la mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.500,00 a €. 6.000,00, si sensi degli artt. 95 e 133 del D. Lgs. 152/2006.

ARTICOLO 3 – LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

Le opere di presa dell'acqua consistono nell'installazione di una motopompa mobile la cui portata non deve superare l/s. 3,00.

Non devono essere intaccate le sponde, pregiudicate le difese del corso d'acqua, alterate le locali condizioni.

ARTICOLO 4 – DURATA DELLA LICENZA

La durata della licenza è del prescritto periodo di un anno dalla data di perfezionamento, con facoltà di rinnovamento ai sensi di legge.

Al termine della licenza come nel caso di revoca o rinuncia, la Ditta dovrà rimuovere l'impianto rimettendo le cose in pristino, provvedendosi in cado di inadempimento, d'Ufficio a sue spese.

ARTICOLO 5 – CANONE

Il canone dovuto alla Regione in dipendenza della chiesta licenza, giusta art. 35 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 e ss.mm.ii., in conto entrate Cassa Regione Siciliana, anche se non possa fare in tutto o in parte dell'acqua concessa nel periodo di cui al suindicato art. 1, resta stabilito in **€. 13,24 (tredici/24)**, già pagato in data 04/07/2022.

ARTICOLO 5 – CANONE

Oltre alle condizioni contenute nel presente decreto, la Ditta concessionaria è tenuta all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di acqua pubblica nonché delle prescrizioni legislative e regolamenti concernenti il buon regime delle acque, l'agricoltura, l'igiene e la salute pubblica.

Per gli effetti di legge la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio presso la casa Comunale di Mazara del Vallo.

Trapani, lì **31/10/2022** Prot. n.**147139** Pos.: **Att./3289**

F.to Il Funzionario Direttivo
(Geom. Maurizio Morselli)

F.to Il Dirigente Responsabile dell'U.O. 3
(Ing. Giuseppe Marino)

F.to **L'INGEGNERE CAPO**
(Ing. Salvatore Caruso)